

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA  
AREA LEGALE E GENERALE  
SERVIZIO NORMAZIONE

Publicato in Albo-web il 03 GIU. 2013

Decreto n. 325 del 31 MAG. 2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 240 del 30.12.2010;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto l'art. 31 del regolamento didattico di Ateneo – parte generale che prescrive la pubblicità delle prove finali per il conferimento del titolo di studio;
- Considerata la necessità provvedere alla regolamentazione dell'accesso dei fotografi alle discussioni delle prove finali per il conferimento del titolo di studio;
- Ravvisata l'incompatibilità del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 259 del 20.06.2008 con lo Statuto e con l'assetto organizzativo ivi delineato;
- Considerato che il consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del 28.05.2013, previo parere favorevole del senato accademico espresso nella medesima data, il nuovo regolamento in merito alla procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e/o audiovisive all'interno degli edifici universitari;

DECRETA

Art. 1 - È emanato il regolamento in merito alla procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e/o audiovisive all'interno degli edifici universitari nella stesura di cui all'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo Web dell'Ateneo ed entrerà in vigore il 28.06.2013.

Art. 3 - L'originale del decreto è depositato presso l'Area legale e generale, Servizio normazione.



IL RETTORE

## **Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e/o audiovisive all'interno degli edifici universitari**

### **ARTICOLO 1**

#### *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina e le modalità dell'accesso, mediante accreditamento, dei fotografi all'interno degli edifici universitari finalizzato allo svolgimento di attività di riprese fotografiche e/o audiovisive, svolto esclusivamente in funzione ed occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 del presente articolo, è vietata ogni altra forma di ripresa fotografica e/o audiovisiva svolta all'interno dell'università, salvo specifica autorizzazione rilasciata dallo stesso Ateneo; è altresì vietata l'attività di ripresa fotografica e/o audiovisiva che, pur essendo svolta in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, abbia come oggetto preminente (ancorché non esclusivo) interni o oggetti (tra cui - a titolo meramente esemplificativo - quadri, affreschi, sculture e mobili) appartenenti all'università.
3. L'accREDITamento allo svolgimento delle attività in oggetto lascia, comunque ed in ogni caso, impregiudicato il diritto degli studenti di portare, al proprio seguito e sotto la propria responsabilità, altro operatore "di fiducia", professionale o meno, al fine di eseguire riprese in occasione della propria prova finale per il conseguimento del titolo di studio universitario, fermo restando, per il medesimo operatore, il divieto assoluto di trattenersi nei locali dell'Ateneo per offrire i propri servizi ad altri laureandi e/o relative famiglie.

### **ARTICOLO 2**

#### *(AccREDITamento allo svolgimento delle attività)*

1. L'attività viene svolta in forma decentrata, per scuola, da parte degli operatori individuati mediante la procedura di accREDITamento, di cui al presente articolo.
2. Sono destinatari del presente regolamento gli operatori accREDITati dall'Ateneo secondo le modalità indicate nel presente articolo. Per operatori si intendono soggetti che svolgano in modo regolare attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ovvero soggetti che svolgano attività produttiva di reddito d'impresa che abbia ad oggetto riprese fotografiche e/o audiovisive per il pubblico.
3. Preliminarmente all'avvio della procedura di accREDITamento, il dirigente competente provvede, sentiti i presidi, ad individuare le strutture, suddivise per scuole di riferimento, interessate a gestire le attività oggetto del presente regolamento.
4. Gli operatori accREDITati saranno suddivisi in più gruppi corrispondenti ad altrettanti raggruppamenti di scuole, costituiti tenendo conto delle stime indicative del numero di studenti che abbiano sostenuto le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari nell'anno solare precedente l'indizione della procedura per ciascuna delle scuole interessate, secondo le modalità indicate al presente articolo. I raggruppamenti di scuole sono riportati nella tabella A, allegata al presente regolamento e non costituente parte integrante del medesimo, che deve essere approvata e all'occorrenza può essere modificata, in relazione a ciascuna procedura di accREDITamento, con atto motivato del dirigente competente, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste e disposte per il presente regolamento.
5. Con cadenza corrispondente al periodo indicato all'articolo 6, almeno cinque mesi prima della scadenza del periodo di accREDITamento vigente, al fine dell'accREDITamento, il dirigente competente pubblica apposito avviso di procedura di accREDITamento, sul sito istituzionale nonché nell'albo informatico di Ateneo ferma restando la possibilità in via integrativa, di utilizzare ulteriori strumenti di pubblicità a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. L'avviso, pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni, indica i termini di ricezione delle istanze, il responsabile del procedimento, i requisiti soggettivi di cui devono

essere in possesso gli operatori che avanzano istanza di accreditamento. Non possono essere accreditati gli operatori:

- che si trovano in stato di fallimento o privi di iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura se costituiti in forma di impresa commerciale, o privi di partita IVA attiva e del codice di attività-Ateco relativo all'attività oggetto del presente regolamento se svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo (reddito di professione);
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che, secondo motivata e documentata valutazione dell'amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle attività oggetto del presente regolamento nell'ambito dell'Ateneo di Genova o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dall'amministrazione nell'esecuzione delle attività oggetto del presente regolamento nell'ambito dell'Ateneo di Genova;
- che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- che non abbiano assolto all'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 164 lett. f) del d.Lgs. n. 112/98.

L'avviso indica altresì i dati da indicare nell'istanza di accreditamento, che in ogni caso deve pertanto riportare gli estremi anagrafici del sottoscrittore ed essere accompagnata dalla dichiarazione circa il possesso dei requisiti indicati nell'avviso, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella predetta istanza l'operatore può indicare il nominativo di un sostituto in caso di impedimento, dovuto a malattia o ad altro grave motivo personale; l'eventuale impedimento deve in ogni caso essere comprovato con idonea documentazione; il sostituto indicato dall'operatore può svolgere l'attività solo previa produzione della documentazione attestante il possesso dei medesimi requisiti richiesti per gli operatori accreditati e previa autorizzazione dell'amministrazione, secondo le modalità più sotto indicate.

6. Scaduto il termine di ricezione delle istanze, l'amministrazione procede alla verifica della rispondenza della documentazione amministrativa presentata dagli istanti con quanto prescritto dall'avviso di cui al comma precedente. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione, dispone mediante apposito provvedimento l'accREDITAMENTO dell'operatore istante, ovvero il diniego motivato. Qualora l'amministrazione ritenga di non poter ultimare il procedimento entro il termine previsto, informa il soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa o esauriente, il procedimento viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i dati richiesti e/o integrazioni. In tal caso il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni dell'avviso.

In caso di reiezione verrà comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo del procedimento è comunicato per iscritto al soggetto interessato. Sulla base dei citati provvedimenti, l'amministrazione provvede a redigere l'elenco degli operatori accreditati, numerato progressivamente secondo l'ordine di registrazione delle relative istanze attribuito dall'ufficio protocollo di Ateneo, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste e disposte per l'avviso; la pubblicità ha valore di notifica agli interessati dell'esito positivo del procedimento.

7. Gli operatori accreditati sono inseriti e suddivisi in gruppi numericamente omogenei, corrispondenti ai raggruppamenti di scuola riportati nella tabella A, seguendo l'ordine di protocollazione delle istanze di cui al precedente comma. Tali gruppi restano fissi per il primo anno di vigenza dell'accREDITAMENTO; in ciascun anno

successivo al primo, ciascun gruppo di operatori verrà assegnato al raggruppamento di scuola immediatamente successiva fino alla scadenza del periodo indicato nell'avviso, per consentire una rotazione degli operatori economici in relazione alle scuole per le quali devono effettuare l'attività. I raggruppamenti degli operatori sono riportati nella tabella B, che all'occorrenza può essere modificata con atto motivato del dirigente competente, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste e disposte per il presente regolamento. La pubblicità ha valore di notifica agli interessati.

8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della tabella B, qualora due o più operatori diano formale comunicazione di reciproco accordo per il cambio nell'inserimento dei gruppi, l'amministrazione si limiterà a prendere atto della volontà espressa dai medesimi iscrivendoli nei rispettivi gruppi prescelti.

9. Ogni gruppo indica con comunicazione sottoscritta da parte di tutti i componenti del gruppo stesso, un operatore scelto di comune accordo, o comunque sulla base della maggiore preferenza espressa dai soggetti raggruppati, quale referente del gruppo. Detto referente dovrà provvedere a comunicare agli uffici competenti delle scuole:

- i propri recapiti (indirizzo, numero telefonico, fax ed eventualmente indirizzo di posta elettronica) al fine di essere facilmente reperibile da parte degli studenti;
- i nominativi degli operatori del proprio gruppo di riferimento suddivisi nelle singole sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e i relativi listini dei prezzi praticati da ciascun operatore.

10. Ai fini degli accertamenti relativi al possesso dei prescritti requisiti, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione universitaria procede pertanto alla verifica dei requisiti indicati nell'avviso e dichiarati dagli operatori e dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori accreditati per l'insussistenza dei requisiti dichiarata, per il venir meno degli stessi previo apposito procedimento ai sensi della L. n. 241/90, oltre che per i casi indicati al successivo articolo 5. L'amministrazione può altresì sospendere l'autorizzazione per gravi e comprovati motivi senza che possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura all'amministrazione medesima.

11. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo da parte dell'amministrazione i sostituti indicati dagli operatori non possono procedere allo svolgimento dell'attività, pena la decadenza dall'accredito degli operatori stessi.

12. E' compito degli operatori incaricati, per tramite del referente come individuato al presente articolo, contattare gli uffici competenti delle scuole per ottenere le informazioni relative alle rispettive prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e ad eventuali variazioni delle medesime.

### ARTICOLO 3

#### *(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività)*

1. I fotografi accreditati allo svolgimento dell'attività sono obbligati ad accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente regolamento. In particolare, si obbligano ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività, qualora richiesto dagli studenti, nei modi sotto meglio specificati.

2. Ogni operatore in sede di svolgimento delle cerimonie per il conseguimento dei titoli accademici deve mostrare un listino nel quale siano evidenziati i prezzi praticati secondo le diverse tipologie delle attività svolte. Lo studente dovrà essere adeguatamente informato dall'operatore dell'importo totale dell'attività richiesta e degli eventuali costi di spedizione. Ogni eventuale variazione del listino dei prezzi deve essere inoltre previamente comunicato, a cura del referente di ciascun gruppo, alle singole scuole, affinché gli uffici della scuola competenti al rilascio della documentazione da presentarsi per partecipare alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari possano provvedere alla consegna del medesimo listino agli studenti anche in sede di presentazione della domanda per il conseguimento dei suddetti titoli.

3. Tutte le eventuali pattuizioni che intercorreranno tra ciascun operatore accreditato e gli studenti, nel rispetto delle norme del presente regolamento, sono libere; l'amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti di tali pattuizioni.

L'Ateneo e le sue strutture garantiscono esclusivamente il disciplinato, regolare ed efficiente svolgimento delle cerimonie per il conseguimento dei titoli di studio universitari, in quanto propria attività istituzionale, senza

ingerirsi in alcun modo né nella scelta dell'operatore da parte dello studente, né negli accordi tra essi intervenuti che non rientrano tra le attività di competenza dell'Ateneo e che sono pertanto rimessi alla libera contrattazione tra i soggetti di cui sopra, determinando l'estraneità dell'università al rapporto contrattuale tra studente e fotografo.

4. Il personale addetto allo svolgimento dell'attività deve indossare un tesserino di riconoscimento dal quale sia chiaramente identificabile il nominativo dell'addetto medesimo e, in caso l'operatore accreditato o il sostituto siano un'impresa, anche l'eventuale denominazione/ragione sociale della stessa.

5. L'attività deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'operatore accreditato o dal suo sostituto indicato nella domanda di accreditamento. In mancanza della comunicazione dell'impedimento dell'operatore accreditato, che deve avvenire a cura del referente di ciascun gruppo, l'Ateneo non potrà procedere all'autorizzazione all'accesso nei locali universitari degli eventuali sostituti. Ferma restando la responsabilità personale degli operatori accreditati, gli stessi sono altresì solidalmente responsabili con i professionisti da loro incaricati per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone e cose che si trovano negli edifici universitari.

6. Ai soggetti non autorizzati è vietato l'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento all'interno dell'Ateneo.

7. L'inserimento dei nominativi negli elenchi di operatori accreditati non comporta automaticamente la possibilità di accedere ai locali universitari per compiere l'attività di riprese fotografiche e/o audiovisive durante le cerimonie. I fotografi accreditati non potranno svolgere tali attività durante lo svolgimento della prova finale nei confronti di studenti che non ne abbiano fatto esplicita richiesta.

I fotografi accreditati non possono ritrarre gli studenti laureandi o qualsiasi altra persona senza il preventivo consenso dei medesimi, in osservanza della normativa a tutela della riservatezza dell'immagine.

8. I fotografi sia personali che accreditati sono obbligati a tenere un comportamento corretto e riguardoso, sia nei confronti del pubblico che dei dipendenti dell'università nonché a rispettare le direttive impartite dal presidente della commissione (ad es. il divieto di servirsi del *flash* durante la discussione della tesi, ecc.).

9. È fatto espresso ed assoluto divieto ai professionisti accreditati allo svolgimento dell'attività:

a) di affidare a cottimo qualsiasi parte dell'attività di cui al presente regolamento;

b) di cedere sotto qualsiasi forma, ivi compresa quella parziale, lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento.

10. Gli uffici competenti delle scuole possono procedere, in qualsiasi momento e nei modi ritenuti più opportuni, a controlli in ordine allo svolgimento regolare e corretto dell'attività. L'inosservanza di una o più delle prescrizioni di cui al presente regolamento comporta l'annullamento dell'accreditamento.

#### ARTICOLO 4

##### (Sospensione)

1. L'efficacia dell'iscrizione del professionista all'elenco di accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'amministrazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21- quater della L. n. 241/90 e s.m.i, da comunicare formalmente all'interessato, allorché a suo carico risultino situazioni tali da incidere sull'affidabilità professionale del medesimo.

#### ARTICOLO 5

##### (Cancellazione)

1. La cancellazione dall'elenco dei professionisti accreditati allo svolgimento dell'attività avviene previa comunicazione di avvio del procedimento nei casi previsti dalla normativa vigente,

a) nel caso in cui l'amministrazione universitaria venga a conoscenza del venir meno, in capo ad un operatore, di uno dei requisiti previsti per l'accreditamento;

b) a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'impresa o del professionista;

c) in caso di negligenza, comprovata anche mediante segnalazione degli studenti e previamente contestata ai sensi della L. n. 241/90, o di turbative durante le sedute, anche nei confronti dell'attività di altri soggetti autorizzati.

## **ARTICOLO 6**

*(Durata dell'accREDITAMENTO)*

1. L'accREDITAMENTO ha validità per un numero di anni pari al numero di raggruppamenti di cui alla tabella A a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco degli operatori di cui all'articolo 2, comma 6 ultimo periodo. Durante tale periodo gli operatori accREDITATI debbono comunicare tempestivamente all'amministrazione eventuali variazioni della propria struttura organizzativa o l'eventuale cessazione dell'attività nonché il venir meno di uno o più requisiti iniziali necessari per l'accREDITAMENTO.
2. Con provvedimento motivato l'amministrazione può procedere in qualsiasi momento sia all'annullamento della procedura di accREDITAMENTO sia alla interruzione definitiva con effetto immediato, dell'efficacia giuridica della medesima.

## **ARTICOLO 7**

*(Misure di informazione)*

1. Gli uffici competenti presso le scuole hanno il compito di fornire agli studenti un'adeguata e capillare divulgazione delle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di riprese fotografiche e/o audiovisive disposte dal presente regolamento, mediante ogni forma di pubblicità ritenuta efficace ed opportuna.
2. Tale informativa deve specificare, in particolare, la piena libertà dello studente di usufruire o meno dell'attività degli operatori accREDITATI dall'Ateneo previa prestazione del consenso da parte del medesimo all'esecuzione delle attività di riprese fotografiche e/o audiovisive, nonché il fatto che tale accREDITAMENTO non implica alcuna garanzia, da parte dell'Ateneo, in ordine all'affidabilità professionale o alla qualità dell'operato dei soggetti inclusi negli elenchi.

## **ARTICOLO 8**

*(Vigilanza sull'attività)*

1. Il presidente della commissione ha il compito di vigilare, utilizzando a tal fine il personale addetto, sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento delle attività contenute nel presente regolamento.
2. Qualora dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e/o all'ordine pubblico, il presidente della commissione può vietare l'effettuazione o la continuazione dell'attività e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni.

## **ARTICOLO 9**

*(Rinvio alla disciplina comune)*

1. Per quanto ivi non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente legislazione.

## **ARTICOLO 10**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. E' abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 259 del 20.06.2008.

2. Fino alla conclusione della procedura di accreditamento qui disciplinata, e comunque non oltre il 31.12.2013, gli operatori accreditati alla data di entrata in vigore del presente atto continuano a svolgere l'attività in oggetto sulla base dei requisiti richiesti dal previgente sistema di accreditamento. Ai fini di consentire la regolare prosecuzione del servizio, sono fatti salvi, in via transitoria, i raggruppamenti indicati nella Tabella A, nonché gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 5 del regolamento di cui al precedente comma.

## **ARTICOLO 11**

*(Pubblicità)*

1. Il presente regolamento verrà pubblicato unitamente al decreto rettorale di emanazione nell'albo informatico di Ateneo ed entrerà in vigore il 28.06.2013.

2. Le modifiche o le integrazioni delle tabelle A e B entrano in vigore secondo la decorrenza prevista dall'atto che le introduce.

3. Il testo del presente regolamento, nonché le tabelle aggiornate sono altresì pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'università e delle singole scuole

TABELLA A allegata al testo regolamentare emanato con D.R. n. 259 del 20.06.2008

che si continua ad applicare ai sensi dell'art. 10 - Disposizioni finali e transitorie - del presente regolamento

| <b>GRUPPO 1</b>          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Facoltà</b>           | <b>Numero indicativo di laureati e diplomati negli ultimi tre anni</b>        |
| MEDICINA E CHIRURGIA     | 2360  |
| SCIENZE M.F.N.           | 1573  |
| FARMACIA                 | 373   |
| SCIENZE DELLA FORMAZIONE | 1421  |
| <b>TOTALE</b>            | <b>5727</b>   |
| <b>GRUPPO 2</b>          |   |
| <b>Facoltà</b>           | <b>Numero indicativo di laureati e diplomati negli ultimi tre anni solari</b> |
| INGEGNERIA               | 2906  |
| GIURISPRUDENZA           | 1881  |
| ARCHITETTURA             | 986   |
| <b>TOTALE</b>            | <b>5773</b>   |
| <b>GRUPPO 3</b>          |   |
| <b>Facoltà</b>           | <b>Numero indicativo di laureati e diplomati negli ultimi tre anni solari</b> |
| ECONOMIA                 | 2033  |
| LETTERE E FILOSOFIA      | 1731  |
| SCIENZE POLITICHE        | 861   |
| LINGUE                   | 968   |
| <b>TOTALE</b>            | <b>5593</b>   |